



REGOLAMENTO GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità applicative e procedurali della convenzione stipulata tra il la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia, relativa all'espressione dei pareri della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) conformemente alla L.R. 79/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione avverrà attraverso la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, ente delegato, che provvederà a gestire il servizio per conto dei Comuni e della Comunità Montana stessa.

Art. 2 STRUTTURA OPERATIVA

Conformemente all'art. 9 della L.R. 79/1998, è individuata la Struttura Operativa competente per le procedure di V.I.A. di competenza dei Comuni afferenti al Servizio associato.

Tale Struttura costituisce il supporto organizzativo dell'ente ed in particolare ha compiti di cui al comma 2 del citato art. 9 della L.R. 79/1998 ed è così composta:

- a) RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA – Responsabile del Servizio Associato;
- b) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile del Servizio Associato;
- c) GARANTE DELL'INFORMAZIONE – Segretario della Comunità Montana.

La Struttura Operativa, si avvale della collaborazione tecnico scientifica, delle seguenti figure:

- a) Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui ricade l'opera;
- b) Funzionario della Comunità Montana, dottore in Agraria o in Scienze Forestali, addetto al Servizio Agricoltura;
- c) Funzionario della Comunità Montana, dottore in Agraria o in Scienze Forestali, addetto al Servizio Bonifica;
- d) Funzionario della Comunità Montana, dottore in Architettura;
- e) ove necessario, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 79/1998, dell'amministrazione Provinciale e dell'A.R.P.A.T., per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 66/1995;
- f) in funzione della tipologia dell'opera, ove necessario, di consulenti esterni, da nominare, di volta in volta.

Art. 3 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE

Le domande presentate allo S.U.A.P., ai Comuni ed alla Comunità Montana vengono trasmesse al Servizio Associato entro 7 giorni dal ricevimento.

Al momento della trasmissione una copia della documentazione viene archiviata presso l'ufficio tecnico dell'ente interessato.

Il responsabile del Procedimento provvede alla istruttoria della pratica e procede alla richiesta di documentazione integrativa necessaria, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, qualora ne ravvisi la necessità.



Art. 4

SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Acquisita la documentazione il Responsabile del Procedimento convoca la commissione e presenta, in qualità di relatore, la pratica esprimendo per primo la propria valutazione.

Al termine della seduta la commissione esprime il proprio parere motivato nel quale vengono riportati eventuali dissensi dei singoli membri e le relative motivazioni.

Il Responsabile della Struttura Operativa, tenuto conto della valutazione della Commissione di V.I.A., esprime il parere definitivo sulla pratica che viene trasmesso all'ente interessato per il proseguimento della procedura.